



Circ. 25

Venezia- Mestre 30/09/2024

Alle famiglie degli alunni scuola secondaria
Ai docenti
Alla segreteria didattica

OGGETTO: deroghe all'obbligo di presenza per l'ammissione allo scrutinio finale della scuola secondaria di primo grado

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale) Ore	Assenze consentite (25% totale) Ore
tutte	30	990	743	247

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e non hanno optato per attività alternative o di studio assistito, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Le deroghe a quanto sopra possono riguardare esclusivamente (delibera n.49 del CDU 18.05.2023):

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze per motivi di salute (compresi i periodi di quarantena/isolamento fiduciario Covid-19) che impediscono la frequenza certificate dal medico curante (o AULSS per i casi Covid);
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- situazione di disagio personale o familiare seguiti dai servizi sociali o dal Polo Adolescenziale;
- situazione di grave disagio psicologico o di fobie sociali debitamente certificate dal Polo Adolescenziale o dagli psicologi;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro o familiari; situazioni di grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione sostitutiva da parte dell'esercente la patria potestà o con certificazione dei servizi sociali; per gli alunni dotati di quaderno-libretto le giornate frequentate presso altra istituzione scolastica e attestate saranno comunque considerate di presenza effettiva.
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- alunni CNI provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe previste la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Michela MANENTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93